

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La X Commissione,

premesso che:

nel sistema economico nazionale svolgono a tutt'oggi un ruolo attivo le stazioni sperimentali, organizzate in veste di enti pubblici di ricerca competenti ciascuno sull'intero territorio nazionale, sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione ad otto specifici settori dell'industria (vetro, combustibili, oli e grassi, cellulosa, pelli e materie concianti, seta, essenze, alimenti);

tali enti sono sorti nell'epoca delle aspirazioni autarchiche dell'ordinamento amministrativo per sostenere l'allora necessario sviluppo di settori delicati ed emergenti, necessitanti di risultati di ricerca incisivi in ragione del loro ruolo per l'economia del tempo; la funzione odierna di tali enti dovrebbe essere ancora quella di promuovere ricerche, studi ed indagini per lo sviluppo di un progetto organico di natura scientifica e tecnica nei rispettivi settori; settori, tuttavia, che oggi o hanno gradualmente perso importanza strategica per l'economia nazionale, o comunque si sono evoluti in misura sufficiente da potere provvedere autonomamente, ovvero tramite il sistema della ricerca locale, privata o anche universitaria, alle proprie esigenze di sviluppo, assai ridotte rispetto al passato;

il finanziamento delle attività delle stazioni sperimentali avviene grazie al sistema della tassazione, è disciplinato essenzialmente da un decreto presidenziale del 1948 che stabilisce l'obbligo di contribuire all'attività di detti enti per tutti gli operatori ed imprenditori dei rispettivi settori, senza distinzione tra piccoli o grandi imprenditori, industriali, artigiani eccetera, per cui tutte le categorie indistintamente si trovano a dovere corrispondere i contributi

obbligatoriosi per finanziare enti dei quali spesso non hanno più bisogno, e che svolgono comunque attività ad un livello assai più elevato rispetto alle proprie esigenze; in altre parole, gli industriali possono spesso provvedere da soli alla ricerca di settore, o dovrebbero comunque potere scegliere a chi farla svolgere ed a quali condizioni; gli artigiani per contro, la cui distinzione a fini di tutela sarebbe sancita dalla stessa Carta costituzionale del 1948, in genere non necessitano delle attività di ricerca delle stazioni sperimentali, ovvero se ne avvalgono in misura ridottissima, dovendo però corrispondere i medesimi contributi obbligatori della grande industria;

i contributi obbligatori per le stazioni sperimentali, previsti da una legislazione segnata dai tempi di emanazione, ormai risalenti, risultano quindi a torto indifferenziati e si configurano come una vera e propria tassa sulla ricerca, del tutto svincolata dalle reali esigenze dei rispettivi settori ed operatori;

secondo la legge n. 580/1993, appare opportuno un maggiore coinvolgimento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, che vada oltre la partecipazione ai consigli di amministrazione delle stazioni sperimentali come avviene attualmente;

in data 11 marzo 1998, la Corte dei conti ha trasmesso al Parlamento la relazione sulla gestione finanziaria delle stazioni sperimentali per l'industria, relativa all'esercizio 1996; in tale relazione, si legge dell'esigenza di un controllo più incisivo e di verifiche più attente da parte degli organi di vigilanza, e si apprende dell'esistenza di liquidità eccessive e di ingenti fondi giacenti e non spesi, a causa di inefficienze nella programmazione delle attività e di ipofunzionalità gestoria. In sintesi, la Corte dei conti sembra rilevare scarsa trasparenza nella gestione contabile, programmazione operativa disorganizzata, errori tecnici, a fronte di un ruolo preponderante dei consigli di amministrazione ed una insufficiente presa di posizione del

ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine a quanto evidenziato dalla Corte dei conti ed alle esigenze di riforma delle singole stazioni e dell'intera materia;

una bozza di riforma prevede la definizione delle stazioni sperimentali come enti pubblici non economici e mantiene il finanziamento pubblico con fondi provenienti da tassazione, salvo riformare l'intero assetto interno degli enti secondo un modello assolutamente privatistico, compresa la discrezionalità dei contratti di lavoro del personale, che dovrebbe invece appartenere di diritto al comparto della ricerca, se non altro per la natura degli enti e dell'attività da questi svolta; come proposta di riforma, anche se ufficiosa, appare del tutto inadeguata e contraddittoria;

la legge 15 marzo 1997, n. 59 consentirebbe di trovare passaggi più opportuni e coerenti per riformare la materia e definire in modo unitario enti che svolgono funzioni di ricerca, creando connessioni e coordinamenti con il mondo accademico e con il sistema della ricerca nazionale;

i numerosi problemi emergenti dall'attuale assetto normativo delle stazioni sperimentali e dall'insufficiente iniziativa del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono analiticamente esposte, anche con l'ausilio di esemplificazioni concrete, dalla interrogazione 4-16350 sottoscritta dai deputati Cuscunà e Manzoni,

impegna il Governo

a porre mano con decisione alla disciplina che regola le stazioni sperimentali per l'industria, per giungere ad un reale aggiornamento di una normativa ormai arcaica e superata che consente una eccessiva inefficienza nel settore, e ad una autentica e trasparente riforma della materia, ed in particolare, a:

a) trasformare le stazioni sperimentali in veri enti di ricerca, a seconda delle finalità e delle funzioni attualmente svolte,

coordinandoli tra di loro e provvedendo ad eventuali soppressioni ed unificazioni;

b) a creare raccordi e coordinamenti con le istituzioni accademiche di studio e ricerca e con gli istituti e dipartimenti universitari;

c) a ridefinire puntualmente e secondo le esigenze attuali le modalità di finanziamento delle stazioni sperimentali mantenute, evitando l'accumulo di liquidità eccessive e non utilizzate efficacemente, ed abolendo l'attuale sistema di tassazione e di contributi obbligatori indifferenziati, da sostituire con meccanismi tariffari e contributivi differenziati da parte dei soggetti che concretamente si avvalgono delle opere delle stazioni stesse;

d) prevedere un apporto sostanziale e costante, concreto e trasparente, da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, secondo quanto disposto dalla legge n. 580/1993, ed un raccordo con le società regionali ed i parchi scientifici-tecnologici deputati alla ricerca;

e) attuare l'articolo 45 della Costituzione della Repubblica, con la differenziazione del ruolo e dell'apporto delle piccole e medie imprese artigiane rispetto agli operatori industriali;

f) vigilare con costanza e vigore sul funzionamento delle stazioni sperimentali, anche a prescindere da riforme e relativi tempi, dando atto periodicamente dei risultati dell'attività di vigilanza degli organi competenti.

(7-00470)

« Saonara ».

La III Commissione,

premessi che:

con una recente dichiarazione, la Corte di giustizia dell'Onu ha avocato alla sua competenza il caso « Lockerbie » ed il conseguente giudizio a carico dei due cittadini libici presunti autori dell'attentato;

tale decisione dovrebbe considerarsi risolutiva per rimuovere la causa dell'embargo stabilito dalle Nazioni unite nell'aprile 1992 nei confronti della Libia;

l'embargo si è dimostrato gravemente lesivo dei diritti della popolazione libica, oltre che degli interessi nazionali italiani e degli altri paesi dell'area mediterranea;

il superamento della crisi irachena ha segnato, pur tra molte difficoltà, una svolta storica che afferma il primato assoluto della volontà di pace;

l'esito positivo della mediazione del segretario generale delle Nazioni unite ha rilanciato il ruolo essenziale della comunità delle Nazioni come unico capace di garantire la pace e di costruire una piena e pacifica convivenza degli Stati;

risulta crescente il giudizio critico di molti paesi verso misure d'embargo destinate più a colpire le popolazioni, spesso deboli, inconsapevoli ed indifese, che a sortire efficacia nei confronti dei loro governi;

occorre prioritariamente riproporre con forza all'attenzione delle Nazioni unite i problemi dell'area mediterranea e del medio e vicino oriente stanti le situazioni di crisi riguardanti in particolare oltre l'area del Golfo, l'interruzione del processo di pace in Palestina, la grave situazione algerina, la ancora aperta questione libanese, quella cipriota e quella curda, con evidente compromissione dei più elementari diritti umani, dei popoli e dei gruppi etnici;

è interesse preminente del nostro paese e dei paesi europei la prosecuzione attiva del dialogo euro-arabo ed è estremamente necessario attivare il progetto di partenariato mediterraneo promosso dalla Conferenza di Barcellona;

ritenuto che nessuno dei paesi rivieraschi deve essere escluso mentre l'applicazione dell'embargo alla Libia ne ha di fatto respinto la partecipazione,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie nelle sedi opportune per conseguire una piena ripresa dei rapporti della Libia con la comunità internazionale ed in particolare con l'Unione europea, anche in vista della II Conferenza euro-mediterranea in programma il prossimo anno in Germania, richiedendo la cessazione dell'embargo anche come segnale di progresso nella costruzione di una pace stabile e di un rafforzamento ed ampliamento del dialogo in atto nel quadro della cooperazione euro-araba.

(7-00471) « Brunetti, Mantovani ».

La XIV Commissione,

premesso che:

il valore nominale del debito internazionale dei paesi del Terzo Mondo supera oggi i 2 mila miliardi di dollari, impedendo un significativo e necessario sviluppo economico e sociale dei paesi poveri coinvolti;

tra i circa 45 paesi fortemente indebitati, almeno 20 hanno un debito insostenibile o vicino all'insostenibilità, come è stato accertato e riconosciuto dalla stessa Banca Mondiale; peraltro, l'incremento dei debiti è paradossalmente dovuto a fattori del tutto estranei alle economie dei paesi poveri, ed originanti dal contesto mondiale, economicamente determinato proprio dai ricchi paesi creditori; ad esempio, i tassi di interessi hanno avuto impennate anche del 400 per cento in dieci anni (dalla media del 5 per cento degli anni '70 alla media del 20 per cento degli anni '80, per cause ascrivibili ai sistemi economici dei paesi industrializzati);

a fronte di tali esagerati valori, appare politicamente e tecnicamente impraticabile proporre il semplice azzeramento dei debiti dei paesi in via di sviluppo, ma si rende necessario inquadrare i profili giuridici e la gestione possibile dei debiti stessi, in coerenza con l'importanza sociale

ed anche morale del problema, al di là dell'analisi economica e della gestione politica;

su tali aspetti interviene tra l'altro la mozione Cherchi ed altri (n. 1-00023), che impegna il Governo ad impegnarsi in sede ONU per ottenere un parere della Corte di giustizia a norma dell'articolo 96 della Carta ONU e degli articoli 65 e 38 dello Statuto della Corte stessa, e la cui discussione alla Camera è già avviata; il tema è inoltre stato affrontato dal Vaticano in una serie di incontri con le istituzioni economiche coinvolte a livello mondiale, nell'ambito di quella che si potrebbe individuare come « l'operazione Hipc » per i paesi poveri fortemente indebitati; il successo di tale operazione verrebbe tuttavia pesantemente ostacolato e ridotto dal grado di insostenibilità del debito da parte di alcuni paesi, per cui su tale punto occorre intervenire prioritariamente;

attualmente invece, come condizione per ottenere altri aiuti, ai paesi in via di sviluppo sono imposti programmi economici e termini obiettivamente insostenibili, per cui occorre ristrutturare l'intera politica della cooperazione economica e sociale, affrontando il paradosso dei paesi ricchi che si arricchiscono ulteriormente a spese dei paesi poveri che così sono ormai al collasso irreversibile; meccanismo, quest'ultimo, che discende dall'accollo ai paesi debitori delle determinazioni dei sistemi economici dei paesi creditori, in assoluto contrasto con i classici principi del diritto internazionale pubblico;

in una ottica di ristrutturazione, a livello internazionale sembra esserci maggiore sensibilità verso il problema ed un sostanziale accordo sulla necessità e possibilità di una riduzione del debito che ne consenta la sostenibilità e diminuisca il livello di povertà in maniera tangibile; si dovrebbe in tale modo giungere ad un rapporto tra debito ed esportazioni che non superi il 200 per cento mentre il rapporto tra servizio e debito dovrebbe oscillare tra il 20 per cento ed il 25 per cento; per i paesi con debito insostenibile,

ciò significherebbe una riduzione del servizio quasi del 70 per cento, con l'accesso ad un fondo fiduciario aperto e svincolato dagli ordinari strumenti di credito, messo a disposizione dai creditori multilaterali, ed il contributo significativo di donatori bilaterali specifici;

l'Unione europea è interessata dalle iniziative di riduzione del debito sia come parte creditrice sia come *partner* nello sviluppo dei paesi coinvolti, che rientrano nelle convenzioni di Lomé con gli Stati ACP; anche a livello comunitario, la sensibilità per il problema cresce, tanto che dalla Convenzione Lomé IV, le risorse del Fondo sociale europeo destinate agli aiuti allo sviluppo sono erogate come aiuti non rimborsabili, e sono stati eliminati i prestiti a condizioni speciali ed i contributi di reintegrazione del FES. Nel 1995, tutti i prestiti a condizioni speciali non ancora impegnati sono stati trasformati in aiuti non rimborsabili;

a seguito di una proposta di Decisione del Consiglio, contenuta nella Comunicazione COM (97) 129 def. della Commissione, e recante un suggerimento di aiuti supplementari per lo sviluppo e la sostenibilità del debito, il Consiglio, prendendo atto delle varie posizioni espresse e delle riserve formulate, ha approvato un compromesso che prevede l'erogazione di aiuti non rimborsabili ai paesi eleggibili nel 1997 e 1998, tramite prelievi sugli interessi delle giacenze di gestione del fondo FED, secondo procedure e modalità determinate caso per caso; si prevede inoltre la possibilità di incrementare il sostegno comunitario ai programmi di aggiustamento strutturale ed alla gestione del debito, anche con la eventuale partecipazione della Banca europea degli investimenti, tramite risorse proprie garantite dagli Stati membri;

nel corso del 1998, la Commissione dell'Unione presenterà una apposita relazione sullo stato attuale della reale situazione debitoria dei paesi coinvolti e sulle rispettive condizioni di eleggibilità all'assistenza; sulla base di tale relazione, potreb-

bero essere decise ulteriori azioni che traggano spunto dai risultati ottenuti;

il Club di Parigi dei creditori bilaterali ha espresso una disponibilità a muoversi verso un alleggerimento del debito fino all'80 per cento del valore attuale per i paesi ammessi a beneficiare delle iniziative supplementari;

il concetto di « ammissibilità » introdotto dalle suddette determinazioni postula ovviamente l'elaborazione di specifici criteri per l'ammissione, il che riporta il discorso sui profili giuridici del debito, la cui definizione è postulata dalla citata mozione n. 1-00023;

a fronte dei numerosi segnali, da parte di Stati, Organismi ed Istituzioni internazionali, di disponibilità al dialogo ed all'iniziativa in un ambito sino a poco tempo fa oltremodo problematico e conflittuale, il Governo italiano deve assumere un ruolo recettivo, attivandosi per un successo delle possibili soluzioni,

impegna il Governo

ad affrontare con attenzione in sede comunitaria la questione del debito internazionale dei paesi poveri ed in via di sviluppo, ed a riconsiderare la posizione dell'Italia, esprimendo le proprie valutazioni e determinazioni sulla sostenibilità del debito da parte dei vari paesi, sulla classificazione del debito dei circa 45 paesi coinvolti, sugli strumenti per la riduzione della povertà e l'abbattimento del debito e degli oneri di gestione dello stesso, ed in particolare:

a) a concretizzare un effettivo apporto a livello comunitario, sostenendo il compromesso approvato dal Consiglio sulla scorta della proposta di decisione COM (97) 129 def., e contribuendo alla realizzazione degli strumenti di assistenza proposti, a livello comunitario e nazionale;

b) ad intensificare, secondo i principi comunitari, la cooperazione diretta con i paesi poveri fortemente indebitati per fa-

vorire l'adeguamento strutturale ed economico e lo sviluppo effettivo dei rispettivi sistemi;

c) ad attivarsi di intesa con gli organismi comunitari in sede ONU per ottenere un parere della Corte di giustizia a norma dell'articolo 96 della Carta ONU e degli articoli 65 e 38 dello Statuto della Corte, sui profili giuridici del debito estero e della sua gestione.

(7-00472)

« Saonara ».

La III Commissione,

considerato che:

il 3 aprile 1998 la Commissione diritti umani delle Nazioni Unite ha per il secondo anno consecutivo approvato una risoluzione nella quale si considera l'abolizione della pena di morte un rafforzamento della dignità umana e un progresso dei diritti umani, nella quale inoltre si invitano gli Stati a non comminare la pena di morte nel caso di delitti commessi da persone minori di diciotto anni al momento del fatto e si chiede una moratoria delle esecuzioni in vista della sua completa abolizione;

negli Stati Uniti sono attualmente detenute nei bracci della morte 67 persone, di cui 26 nel solo Texas, che avevano 16 o 17 anni dal momento del reato su un totale di 3.365 condannati e che dalla reintroduzione nel 1976 della pena capitale sono stati « giustiziati » 9 minorenni di cui cinque in Texas;

la pena di morte nei confronti dei minori è stata praticata negli ultimi dieci anni da pochissimi stati al mondo: oltre che dagli Stati Uniti, dall'Arabia Saudita, dall'Iran, dall'Iraq, dalla Nigeria, dal Pakistan e dallo Yemen;

il giorno 22 aprile 1998, nel carcere di Huntsville in Texas, verrà « giustiziato » Joseph Joe Cannon, un bianco condannato per omicidio commesso nel 1977, quando aveva 17 anni;

Joe Cannon da quando aveva 7 anni ha subito violenze sessuali nell'ambito familiare; all'età di 10 anni, gli è stato diagnosticato un danno irreversibile al cervello dovuto all'abuso di solventi, fatto per cui è stato curato in diversi ospedali psichiatrici; a 15 anni ha tentato il suicidio bevendo uno spray insetticida e all'età di 17 anni è stato cacciato di casa;

di tutti questi fatti non fu mai messa a conoscenza la giuria che lo ha condannato;

oggi, a 38 anni, dopo aver trascorso oltre la metà della sua vita nel braccio della morte dove ha portato avanti gli studi interrotti e ha trovato conforto nella religione, Joe Cannon è una persona totalmente diversa da quella che ha commesso il reato;

la sospensione dell'esecuzione e la commutazione della pena nei confronti di Joe Cannon dipende ora dal Governatore

dello Stato del Texas George Bush Jr. che deve decidere su raccomandazione del Board of Pardons and Paroles;

impegna il Governo:

a rivolgere un appello solenne al Board of Pardons and Paroles e al Governatore del Texas George Bush Jr. affinché l'esecuzione di Joseph Joe Cannon sia sospesa e la pena commutata;

a chiedere al Congresso e al Governo americano, ai Parlamenti e ai Governatori degli Stati che praticano la pena di morte di stabilire una moratoria delle esecuzioni capitali;

a chiedere al Governo americano di ritirare la riserva sul punto che vieta l'esecuzione di minori posta dagli Stati Uniti all'atto della ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

(7-00473) « Rivolta, Pezzoni, Brunetti, Giovanni Bianchi, Morselli ».